

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **318/1992** (ECLI:IT:COST:1992:318)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **17/06/1992**; Decisione del **29/06/1992**

Deposito del **08/07/1992**; Pubblicazione in G. U. **15/07/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18563 18564 18565 18566**

Atti decisi:

N. 318

## SENTENZA 29 GIUGNO-8 LUGLIO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 440, 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Fusco Carmine ed altra, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Allievi Dario, iscritta al n. 147 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

### *Ritenuto in fatto*

1. - A seguito dell'instaurazione, all'udienza preliminare, di un giudizio abbreviato chiesto da due imputati, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ammetteva l'interrogatorio di uno di costoro, in quanto mezzo di difesa e non di prova, non escluso dalle disposizioni dell'udienza preliminare richiamate dall'art. 441 cod. proc. pen. Poiché da tale interrogatorio risultava modificata la versione precedentemente resa, il Giudice, ritenendo il processo non più decidibile allo stato degli atti, revocava l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio.

Il Tribunale di Torino, peraltro, ritenendo che l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato non possa essere revocata neanche in presenza di dichiarazioni spontanee dell'imputato, dato che con essa è preclusa ogni ulteriore attività diretta all'acquisizione di nuovi elementi di prova, dichiarava la nullità del provvedimento di revoca e stabiliva la competenza dello stesso Giudice dell'udienza preliminare a definire il processo con rito abbreviato.

Detto Giudice con ordinanza del 23 aprile 1991 sollevava allora questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede esplicitamente che l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato sia revocabile nel caso in cui lo "stato degli atti" sia modificato a seguito dell'interrogatorio dell'imputato.

Ad avviso del giudice rimettente, non essendo consentito sollevare conflitto di competenza contro il suddetto provvedimento del Tribunale, dal vincolo allo svolgimento del giudizio abbreviato nonostante il venir meno del presupposto della decidibilità allo stato degli atti deriverebbe una violazione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Inoltre, poiché lo "stato degli atti" potrebbe mediante l'interrogatorio essere modificato anche strumentalmente, dall'irrevocabilità deriverebbero una limitazione della pienezza di giudizio del giudice ed una possibilità di interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale, e perciò una violazione degli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione.

Infine, la motivazione della decisione conclusiva del giudizio abbreviato non potrebbe avere la necessaria adeguatezza e completezza rispetto alle acquisizioni processuali intervenute nel corso di esso, con conseguente violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione.

1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto basata su un errore interpretativo. Poiché, infatti, le disposizioni sull'udienza preliminare sono richiamate dall'art. 441, primo comma, solo "in quanto applicabili" e l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 422 e 423 evidenzia l'intento di impedire che, nel corso del giudizio abbreviato, si dia luogo ad un'attività di integrazione istruttoria dalla quale possa derivare un'alterazione del quadro probatorio su cui le parti hanno fondato la richiesta ed il consenso al rito abbreviato, dovrebbe ritenersi che nel corso di questo l'imputato non possa essere

ammesso a rendere l'interrogatorio di cui all'art. 421, essendo preclusa in tale rito qualsiasi attività istruttoria.

Mancherebbe, perciò, il presupposto dal quale il giudice a quo desume la necessità di consentire la revoca del provvedimento ammissivo.

2. - Con ordinanza del 29 gennaio 1992, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato d'ufficio una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non è preveduta la possibilità d'una revoca del provvedimento introduttivo del giudizio abbreviato allorquando, nel corso della trattazione e fino alla fine della discussione, siano prospettati fatti nuovi o nuove fonti di prova, tali da indurre la revoca della richiesta o del consenso di parte e comunque una difforme valutazione giudiziale circa la decidibilità allo stato degli atti raccolti antecedentemente", assumendone il contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

Nel caso di specie, disposto il giudizio immediato per i reati di omicidio volontario, porto e detenzione di arma comune da sparo, si era, su richiesta dell'imputato e col consenso del pubblico ministero, introdotto il giudizio abbreviato, ritenendosi da parte del giudice che gli atti fossero idonei a consentire la decisione. Quindi, il difensore aveva depositato alcuni documenti che tendevano a suffragare una ricostruzione del fatto diversa da quella emergente dalle indagini del pubblico ministero e venivano perciò considerati come nuovi mezzi di prova in ordine a nuove circostanze di fatto. Veniva anche depositata una dichiarazione del fratello della vittima attestante l'avvenuto, integrale riconoscimento del danno, costituente anch'essa nuova prova di una nuova circostanza.

Tanto premesso, il giudice a quo rileva che il giudizio abbreviato si caratterizza per la fissità del quadro probatorio rispetto al quale sono maturati l'accordo delle parti e la valutazione giudiziale di idoneità degli atti a consentire la decisione, sicché non è consentita né la prospettazione di fatti nuovi, né l'introduzione di nuovi mezzi di prova sui fatti già enunciati. In simili evenienze, d'altra parte, non è consentita né la revoca della richiesta di giudizio abbreviato, né la possibilità di regresso alla fase dell'udienza preliminare o del giudizio immediato attraverso la revoca del provvedimento ammissivo: con la conseguenza che la richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova va rigettata e che la decisione finale va assunta senza tener conto di questi, anche ove da essi possa emergere la prova dell'innocenza dell'imputato.

Di qui, il dubbio se possa considerarsi "giusto processo" un giudizio nel quale l'apprezzamento di ulteriori prove utili od essenziali all'accertamento del fatto è precluso per il fatto stesso della sua introduzione e nel quale l'accordo ha per oggetto non solo la rinuncia a valersi della forma dibattimentale della prova acquisita, ma anche la rinuncia a valersi di qualsiasi prova emerga nel corso del giudizio: con l'introduzione, quindi, di un concetto di verità processuale che prescinde ed eventualmente contrasta con prove prospettate nel processo prima della sua conclusione.

Più in particolare, considerando i beni sui quali potenzialmente incide la rinuncia in caso di condanna, il giudice rimettente ravvisa nella rinuncia negoziale all'eventuale effetto di circostanze accadute o emerse dopo tale manifestazione di volontà una lesione del principio di indisponibilità della libertà personale (art. 13 della Costituzione).

Sospetta, inoltre, una violazione dell'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del diverso trattamento, di fronte a prove "nuove", dei soggetti giudicati col rito ordinario ovvero con quello abbreviato, sia sotto il profilo della diversa regolamentazione di questo a seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale ovvero del pretore, dato che nel secondo caso, non essendovi una previa pronuncia sulla decidibilità allo stato degli atti, il procedimento resta reversibile fino

alla fine della discussione (art. 562).

Sarebbe violato, infine, anche l'art. 27 Cost. sia perché la possibilità di una condanna senza colpevolezza lede il principio di personalità della responsabilità penale (primo comma); sia perché la chiusura integrale alla prova nel processo è in contrasto con la presunzione di non colpevolezza (secondo comma); sia perché se la pena si collega non alla commissione di un reato, ma ad un'opzione processuale compiuta prima che si manifestasse una prova potenziale dell'innocenza, ne resta frustrata la finalità rieducativa (terzo comma).

Quanto alle possibili soluzioni, il giudice rimettente prospetta quella - già considerata nei lavori preparatori - dell'introduzione di un meccanismo, per quanto selettivo, di introduzione delle nuove prove nel giudizio; ma considera più corrispondente alla funzione assegnata all'istituto, ed idonea a risolvere buona parte almeno dei problemi sopra illustrati, quella che, sulla falsariga del giudizio abbreviato pretorile, consenta la regressione o trasformazione del rito una volta che si sia dissolto il consenso delle parti o sia maturata una valutazione giudiziale di sopravvenuta indecidibilità allo stato degli atti.

2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiama innanzitutto, quanto alla possibilità di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato, la sentenza di questa Corte n. 92 del 1992. Osserva, poi, che le norme in tema di giudizio abbreviato non stabiliscono espressamente che l'ordinanza ammissiva sia irrevocabile e che questa presuppone che il processo possa essere deciso allo stato degli atti.

Perciò, ove tale presupposto venga meno perché le stesse parti deducono che vi sono altri elementi da prendere necessariamente in considerazione, l'ordinanza dovrebbe ritenersi revocabile in base al principio generale di revocabilità delle ordinanze; e di conseguenza, la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile o infondata perché basata su un assunto normativo inesatto.

#### *Considerato in diritto*

1. - I due procedimenti concernono questioni analoghe, ed è perciò opportuno disporre la riunione.

2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, muovendo dal presupposto che sia ammissibile esperire nel giudizio abbreviato l'interrogatorio dell'imputato di cui all'art. 421 del codice di procedura penale, dubita che l'art. 440 dello stesso codice, in quanto non prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente a detto interrogatorio, contrasti:

- con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto il vincolo a decidere con rito abbreviato, anziché ordinario, nonostante la modifica dello stato degli atti comporterebbe una violazione del principio del giudice naturale;

- con gli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, Cost., in quanto, potendo lo stato degli atti essere modificato anche strumentalmente mediante l'interrogatorio, dall'irrevocabilità deriverebbe una limitazione della pienezza di giudizio del giudice ed una possibilità di interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale;

- con l'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto la motivazione della decisione conclusiva del giudizio abbreviato non potrebbe avere la necessaria adeguatezza e completezza rispetto alle acquisizioni processuali intervenute nel corso di esso.

A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dubita che gli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in caso di prospettazione di fatti nuovi o di nuove fonti di prova, la revoca del consenso al giudizio abbreviato o del provvedimento ammissivo di esso, contrastino:

- con l'art. 13 della Costituzione, perché la rinuncia negoziale, espressa col consenso a tale giudizio, all'eventuale effetto di circostanze accadute o emerse dopo di esso si tradurrebbe, in caso di condanna, in lesione del principio di indisponibilità della libertà personale;

- con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del diverso trattamento, di fronte a prove "nuove", dei soggetti giudicati col rito ordinario ovvero con quello abbreviato, sia sotto il profilo della diversa regolamentazione di questo a seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale ovvero del pretore, dato che nel secondo caso, non essendovi una previa pronuncia sulla decidibilità allo stato degli atti, il procedimento resta reversibile fino alla fine della discussione (art. 562);

- con l'art. 27 della Costituzione: sia perché la possibilità di una condanna senza colpevolezza lede il principio di personalità della responsabilità penale (primo comma); sia perché la chiusura integrale alla prova nel processo è in contrasto con la presunzione di non colpevolezza (secondo comma); sia perché se la pena si collega non alla commissione di un reato, ma ad un'opzione processuale compiuta prima che si manifestasse una prova potenziale dell'innocenza, ne resta frustrata la finalità rieducativa (terzo comma).

3. - L'Avvocatura dello Stato contesta l'assunto interpretativo da cui muove la prima delle predette ordinanze, sostenendo che l'interrogatorio dell'imputato sarebbe incompatibile con il giudizio abbreviato e che perciò mancherebbe il presupposto da cui il giudice a quo desume la necessità di consentire la revoca dell'ordinanza ammissiva. Tale tesi non è però condivisa dalla Corte di cassazione (sez. I, 27 marzo 1991, n. 3501), oltre che dalla maggior parte della dottrina: di conseguenza, questa Corte non ritiene di poterla far propria.

Del pari non accoglibile è la tesi dell'Avvocatura - prospettata in riferimento alla seconda ordinanza - secondo la quale l'ordinanza ammissiva sarebbe revocabile già alla stregua dell'attuale disciplina, dato che la gran parte degli studiosi ne ritiene invece argomentatamente l'irrevocabilità.

4. - Alla base delle censure sta l'illustrazione di tre evenienze concretamente verificatesi nei due giudizi a quibus dopo l'emanazione dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato. Nel primo, la prospettazione da parte di uno dei due imputati, in sede di interrogatorio, di una versione del fatto diversa da quella resa all'atto della convalida dell'arresto e tale da comportare una sostanziale modifica dello "stato degli atti" considerato in sede di emanazione dell'ordinanza ammissiva e da richiedere ulteriori approfondimenti delle rispettive posizioni (alla stregua di essa, infatti, il coimputato avrebbe dovuto essere scagionato). Nel secondo, il deposito di alcuni documenti coi quali la difesa tendeva a suffragare una versione del fatto diversa da quella emergente dalle indagini del pubblico ministero poste a base del rito abbreviato, documenti qualificati perciò dal giudice a quo come nuovi mezzi di prova in ordine a nuove circostanze di fatto; ed inoltre, il deposito di un'attestazione circa l'avvenuto risarcimento del danno, costituente nuova prova di una nuova circostanza.

A fronte di tali evenienze - osservano i giudici a quibus - sta la cristallizzazione del quadro probatorio rispetto al quale sono maturati l'accordo delle parti e la valutazione giudiziale di idoneità degli atti a consentire la decisione, che non consente né la prospettazione di fatti nuovi né l'introduzione di nuovi mezzi di prova sui fatti già ricompresi in tale quadro: onde la necessità di permettere che ciò avvenga attraverso la revoca dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e la conseguente introduzione di quello ordinario, che sarebbe, a loro avviso, la soluzione idonea ad evitare il sacrificio dei principi costituzionali di cui lamentano la

violazione.

5. - Le questioni, pur nella diversità delle norme impugnate e dei parametri costituzionali invocati, investono il nucleo essenziale dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, che si configura "come giudizio 'a prova contratta', basato, cioè, su uno scambio in cui la riduzione di pena non ha come contropartita il solo interesse dell'ordinamento alla semplificazione attraverso la rinuncia dell'imputato al dibattimento ed il riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti dal pubblico ministero, ma richiede, in più, la rinuncia al diritto ad eventuali allegazioni difensive" (sentenza n. 92 del 1992); un giudizio, in altri termini, in cui il meccanismo convenzionale fa premio sulle esigenze di accertamento reale del fatto e di salvaguardia del diritto dell'imputato a "difendersi provando" (cfr. art. 190 cod. proc. pen.).

Se ciò è vero, ne discende che lo scrutinio che la Corte è chiamata a compiere non può esaurirsi nella considerazione di aspetti particolari della disciplina, ma deve allargarsi a valutarne l'assetto complessivo e le implicazioni che sul piano costituzionale discenderebbero dalla correzione di tale assetto che i giudici rimettenti propongono.

In effetti, talune almeno delle censure avanzate evidenziano profili che non sono in sintonia rispetto al quadro costituzionale in riferimento.

Se si ammette che l'imputato possa rendere l'interrogatorio a propria difesa, e quindi prospettare circostanze esulanti dal quadro probatorio prefissato, non può poi stabilirsi che tali deduzioni siano a priori irrilevanti ed insuscettibili di verifica attraverso gli appropriati mezzi processuali di accertamento. In tal modo, il diritto di difesa resta mera enunciazione e vengono alterati i connotati propri all'esercizio della funzione giurisdizionale stabiliti negli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma e 111, primo comma, della Costituzione. La legge può infatti, in vista di particolari esigenze, porre limitazioni agli strumenti probatori utilizzabili nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un determinato mezzo, non può poi, senza violare quei principi, prescrivere al giudice di non considerare gli elementi di giudizio che da esso scaturiscono ai fini della formazione del proprio convincimento.

Inoltre, se la legge sostanziale considera una certa circostanza, come il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio, come rilevante per connotare il "fatto" ai fini della commisurazione della sanzione, una norma processuale che stabilisce l'irrilevanza di tale circostanza precludendone la deduzione comporta che la responsabilità penale può essere affermata per un fatto che è, sia pure solo parzialmente, diverso da quello "proprio": ciò che non può dirsi in armonia con il principio di "personalità" di tale responsabilità (art. 27, primo comma, della Costituzione).

6. - Per porre rimedio a siffatti vizi, ed agli altri da essi denunziati, i giudici a quibus propongono che la disciplina del giudizio abbreviato venga modificata nel senso di prevedere che, di fronte alle suesposte evenienze, sia consentito al giudice di revocare l'ordinanza ammissiva.

Ma una simile pronuncia "correttiva" non può considerarsi ammissibile, dato che la Corte non può introdurre modifiche normative che, per sanare vizi pur riconosciuti, siano suscettibili a loro volta, sotto altri profili, di dar luogo a censure di incostituzionalità.

In effetti, riesaminando le fattispecie già considerate dal punto di vista delle implicazioni della regressione al rito ordinario, è agevole constatare che, se la deduzione di una ragione di attenuazione di pena "fino ad un terzo" (ad esempio, l'avvenuto risarcimento del danno) dovesse condurre alla revoca di un rito che di per sé comporta la riduzione fissa di un terzo della pena, l'imputato sarebbe verosimilmente indotto a rinunciare alla stessa prospettiva dell'attenuante per non perdere tale beneficio. Allo stesso modo, se l'esposizione di pur consistenti ragioni difensive - ad esempio, attraverso l'interrogatorio o la produzione di nuovi

documenti - dovesse determinare il passaggio al rito ordinario, l'imputato si troverebbe posto nella difficile alternativa tra tentare di difendersi e rinunciarvi per beneficiare dello sconto di pena.

L'inammissibilità delle questioni, d'altra parte, emerge anche dalla considerazione che la soluzione della revocabilità dell'ordinanza ammissiva, non solo non appare idonea - per le ragioni ora esposte - a far fronte a tutte le implicazioni della configurazione del giudizio abbreviato come giudizio "a prova contratta", ma non sarebbe neanche l'unica possibile, dato che ben potrebbe disporsi che l'introduzione di ulteriori elementi di giudizio avvenga nell'ambito dello stesso giudizio abbreviato, come del resto già si prevede in quello disciplinato dall'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen.

Questa Corte, invero, esaminando il problema sotto il diverso - ma in certo modo complementare - profilo del condizionamento che alla delimitazione del quadro probatorio può derivare da scelte discrezionali del pubblico ministero, ha già sottolineato la necessità che la riconduzione dell'istituto "a piena sintonia con i principi costituzionali" avvenga mediante "l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria" (sentenza n. 92 del 1992; cfr. anche, nella stessa direzione, in riferimento al giudizio di appello, la sentenza n. 470 del 1991). Un simile meccanismo era peraltro già esplicitamente previsto nell'originario testo della legge delega (approvato dalla Commissione giustizia della Camera il 15 luglio 1982: direttive nn. 47 e 48) e la sua positiva previsione fu poi sostenuta da "ampia parte della Commissione redigente" (cfr. Relazione al progetto preliminare del codice, pp. 105-106). Del resto, è lo stesso giudice rimettente, nella seconda delle ordinanze qui in esame, ad indicare tale soluzione come alternativa a quella poi proposta e ad evidenziarne l'idoneità a sanare le violazioni lamentate; e le considerazioni svolte nella presente decisione rafforzano indubbiamente tale prospettiva.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 23 aprile 1991;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*